

AS1023 – COMUNE DI MERANO (BZ) – DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO E DELLE CHIUSURE DOMENICALI E FESTIVE PER L'ANNO 2013

Roma, 28 febbraio 2013

Comune di Merano

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 20 febbraio 2013, ha deliberato di esprimere parere ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto *Salva Italia*), relativamente al contenuto dell'ordinanza del Comune di Merano n. 28 del 23 gennaio 2013, recante *"Determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio e delle chiusure domenicali e festive per l'anno 2013"*.

Con tale ordinanza, il Comune di Merano ha disposto la chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi di vendita al dettaglio per 35 domeniche dell'anno 2013 indicate nel testo del provvedimento, in aggiunta alle festività di Natale, Pasqua e Pentecoste.

L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni. L'articolo 31 del decreto *Salva Italia* ha modificato l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), il quale, per effetto delle modifiche così introdotte, dispone che *"le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte, tra l'altro, senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...) d) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio"*.

A seguito della novella, la normativa nazionale prevede dunque che le attività commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura¹. A tal proposito, si ribadisce infatti che le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici.

Pertanto, l'Autorità ritiene che l'ordinanza n. 28/13 integri una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui mantiene, in attuazione della normativa provinciale, limiti all'esercizio di attività economiche che appaiono in evidente contrasto con le esigenze di liberalizzazione di cui all'articolo 31 del decreto *Salva Italia*.

Pertanto, l'ordinanza oggetto del presente parere è basata su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali in materia di concorrenza stabiliti dalla legislazione statale e, in quanto tale, è disapplicabile. Pertanto, l'Autorità invita il Comune, sul quale grava l'obbligo di disapplicazione, a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Merano dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE

¹ *[Questa impostazione è stata confermata con sentenza del 19 dicembre 2012, n. 299, resa dalla Corte costituzionale, la quale non solo ha ribadito che, nell'ambito delle proprie competenze di tutela della concorrenza, "è consentito al legislatore statale intervenire anche nella disciplina degli esercizi commerciali", ma anche che "[u]na volta riconosciuta la legittimità della norma che liberalizza gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali non restano funzioni amministrative da svolgere in questo specifico settore sotto il profilo della "tutela della concorrenza". A detta della Corte, la prevalenza della norma statale non subisce deroghe neppure nel caso di Regioni o Province a statuto speciale, in ragione della "natura trasversale della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza" da cui deriva che "il titolo competenziale delle Regioni a Statuto speciale in materia di commercio non è idoneo ad impedire il pieno esercizio della suddetta competenza statale".*
Nello stesso senso, si veda la sentenza del 25 gennaio 2013, n. 99, con cui il TAR Abruzzo ha ritenuto che l'art. 3, comma 1, lett. d-bis, del decreto Bersani, come modificato dall'art. 31, comma 1, del decreto *Salva Italia*, "elimina dunque qualsiasi possibilità di limitazione negli orari o nei giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. Si tratta di norma immediatamente operativa non richiedente alcun adeguamento della normativa regionale, che, ove in contrasto, è immediatamente abrogata stante la specifica competenza esclusiva statale nell'ambito in esame (tutela della concorrenza)".]

Giovanni Pitruzzella